

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2025

In vigore dal 01/06/2026

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento	2
Articolo 4 – Misura dell'imposta	3
Articolo 5 – Esenzioni	3
Articolo 6 – Obblighi dei gestori	4
Articolo 7 – Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 8 – Accertamento	5
Articolo 9 – Sanzioni	5
Articolo 10 – Riscossione coattiva	5
Articolo 11 – Rimborsi.....	6
Articolo 12 – Contenzioso	6
Articolo 13 – Entrata in vigore e pubblicazione	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs.23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. È istituita, in base all'articolo 4 del D.Lgs.23/2011, l'imposta di soggiorno del Comune di Borgomanero. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° giugno 2026.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno, sentite le rappresentanze locali dei titolari delle strutture ricettive, è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune, finalizzati allo sviluppo del sistema turistico locale mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, manutenzione e gestione dei beni culturali e paesaggistici, nonché ai servizi pubblici locali.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni, ubicati nel territorio del Comune di Borgomanero.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di Borgomanero, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale; sono altresì responsabili del pagamento dell'imposta i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017 e successive modificazioni, di appartamenti ubicati nel territorio comunale ed in particolare:

- a) il soggetto che incassa direttamente il canone o corrispettivo della locazione breve di cui all'art. 4 del DL 50/2017 e successive modificazioni, o il proprietario, titolare di diritto reale o chiunque abbia la disponibilità di unità abitative adibite a locazione turistica di cui alla L.R. n. 13/2017.
- b) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora incassi od intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo della locazione breve;
- c) il soggetto che gestisce portale telematici di contatto domanda/offerta di unità immobiliari da locare, qualora incassi od intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo della locazione breve, ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 del dl 50/2017 e successive modificazioni.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
- 4. Ai fini del versamento dell'imposta non è previsto importo minimo al di sotto del quale la stessa non è dovuta.
- 5. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico;
 - c. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - d. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica;
 - g. i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;

- h. i disabili con invalidità pari almeno all'80% e relativo accompagnatore;
 - i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. Per i soggetti di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con indicazione, per ciascun esente, dei commi di esenzione di cui all'articolo 5. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.
2. Ulteriori obblighi:
 - informare gli ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione sul sito internet aziendale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza anche mediante annotazione in fattura o ricevuta fiscale;
 - raccogliere dai soggetti passivi eventuali dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
3. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni degli ospiti per consentire i controlli del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Borgomanero.
2. Per i gruppi turistici l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque alla registrazione nominativa dei componenti.
3. Il gestore versa al Comune le somme rimosse entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare, con le modalità previste dalla legge o definite dalla Giunta Comunale.
4. Il versamento, salvo quello relativo al quarto trimestre, può essere posticipato al trimestre successivo qualora l'importo sia minore o uguale a 12 euro, fermo restando

l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6.

Articolo 8 - accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.471/1997. Si applicano le disposizioni del D.Lgs.472/1997, inclusa la possibilità di ravvedimento operoso.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento eccedente, l'eccedenza può essere compensata con i pagamenti futuri, previa istanza documentata e motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza. Per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, la compensazione è subordinata all'autorizzazione dell'ente.
3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle **Corti di giustizia tributaria**, ai sensi del D.Lgs.546/1992.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2026.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e reso disponibile sul sito web dell'Amministrazione.